



Contratto n. 142 del 20 dicembre 2023

AZIENDA OSPEDALIERA

“OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO”

Viale Strasburgo n. 233 - 90146 Palermo C.F. / P.I. 05841780827

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA PROVVEDITORATO

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO

TRA

L'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo,

in appresso indicata anche “Azienda Ospedaliera”, Codice Fiscale e Partita

I.V.A. n. 05841780827, nella persona del Dott. Aldo ALBANO,

, in qualità

di Responsabile dell'Unità Operativa Provveditorato, che interviene per delega

conferita dal Direttore Generale con deliberazione 154 del 28 maggio 2019,

che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità “Ente “ o “

Comodatario”, ivi domiciliato per ragioni della sua carica,

E

La Ditta **AB MEDICA S.P.A.** con sede a Cerro Maggiore (MI) Via J.F. Ken-

nedy n°10/12 in possesso della Partita I.V.A. 08862820869, in persona del suo

Procuratore Speciale Dott. Cesare Giuseppe Pirola

in qualità di Procuratore spe-

ciale, domiciliato per la carica presso la sede legale che nel prosieguo del pre-

sente contratto verrà chiamata per brevità “Società” o “Comodante”.

PREMESSO

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1951 dell'08 novembre 2023 si è disposto di autorizzare la sottoscrizione del contratto di

comodato d'uso gratuito con la Ditta AB MEDICA S.P.A. con sede a Cerro Maggiore (MI) Via J.F. Kennedy n° 10/12 in possesso della Partita I.V.A. 08862820869 del sistema robotico da Vinci XI (IS4000) per una durata annuale dalla data di collaudo dell'apparecchiatura, salvo eventuali successive proroghe;

➤ che la Ditta AB MEDICA S.P.A. con sede a Cerro Maggiore (MI) Via J.F. Kennedy n°10/12 in possesso della Partita I.V.A. 08862820869 è proprietaria del sistema robotico indicato nel presente contratto;

➤ che il comodante è disposto a concedere in comodato d'uso gratuito del sistema robotico in questione alle condizioni indicate nel presente contratto;

➤ che l'Azienda Ospedaliera è interessata all'utilizzo del sistema robotico nel complesso Operatorio del Presidio Ospedaliero Cervello;

➤ che il sistema robotico è in regola con tutte le prescrizioni normative e regolamentari ed è provvisto della destinazione d'uso del sistema, della classificazione in ottemperanza a quanto previsto dalle Direttive CE 83/42 2011/65 EU e successive modificazioni ed integrazioni, alla legislazione nazionale e regionale, alle norme tecniche internazionali IEC, ISO ed alle italiane CEI ed UNI;

➤ che la SOCIETÀ, inoltre, ha maturato una significativa esperienza nella messa a punto del Sistema robotico è dunque in possesso della necessaria esperienza e professionalità per supportare efficacemente l'Azienda Ospedaliera, da un punto di vista tecnico per il funzionamento del sistema stesso;

➤ che il bene oggetto di comodato consente di svolgere attività di comune interesse del comodante e del comodatario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. - Premesse e definizioni

Le premesse fanno parte integrante del CONTRATTO.

I termini e le espressioni riportati in lettere maiuscole hanno il significato indicato per ciascuno di essi, e laddove definiti al singolare si intendono anche definiti al plurale, e viceversa.

Articolo 2. - Oggetto

Il comodante, dà e concede in comodato d'uso gratuito al comodatario che a tale titolo riceve ed accetta in perfetto stato di utilizzazione e funzionamento per l'uso al quale è destinata la apparecchiatura sistema robotico da Vinci XI (IS4000) avente il numero seriale SK6541, che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamata per brevità "apparecchiatura" o "sistema robotico".

La proprietà dell'apparecchiatura sopraindicata in comodato resta del comodante.

L'Azienda Ospedaliera non avrà alcun privilegio, diritto di ritenzione o facoltà di compensazione in relazione all'APPARECCHIATURA custodita presso la stessa.

In caso di richiesta di sequestro e/o pignoramento da parte di terzi, l'Azienda Ospedaliera si impegna a segnalare al sequestrante o al pignorante che l'APPARECCHIATURA è di proprietà della ditta AB MEDICA S.P.A. ed avviserà prontamente quest'ultima.

Il Comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva dei beni sopraindicati e che gli stessi sono liberi da vincoli di ogni genere. Il Comodante dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a che utilizza il bene.

Il Comodante dichiara che le apparecchiature sono conformi alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e si impegna ad informare il comodatario circa tutte le circostanze relative al corretto utilizzo del bene stesso.

Articolo 3. - Custodia e Diligenza

L'uso dell'apparecchiatura nei locali del Polichirurgico del Presidio Ospedaliero "Cervello".

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare l'apparecchiatura suddetta con ogni diligenza e a servirsene appropriatamente per l'uso cui è destinata a mezzo di proprio personale tecnicamente qualificato o debitamente istruito dal personale specializzato del comodante, come previsto nell'articolo 6 del presente contratto.

L'Azienda Ospedaliera si impegna a non effettuare alcuna modifica tecnica sull'apparecchiatura, se non previo accordo e formale autorizzazione scritta del Comodante.

Il Comodatario è costituito custode dell'apparecchiatura oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante e i terzi di tutti gli eventuali danni causati per sua colpa o negligenza e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso e nella manutenzione del sistema robotico.

Gli obblighi assunti dall'Azienda Ospedaliera durano fino al momento dell'effettiva riconsegna dell'apparecchiatura, da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza del contratto.

Alla scadenza del contratto o alla sua cessazione nei casi di cui risoluzione o recesso, l'Azienda Ospedaliera si impegna a rendere disponibile l'apparecchiatura, nel medesimo stato in cui sono state consegnate salva la

normale usura, per il ritiro che avverrà a cura e spese del Comodante.

L'apparecchiatura non dovrà essere ceduta a terzi né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neppure temporaneamente, senza il consenso del Comodante, da esprimersi per iscritto. L'Azienda Ospedaliera si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Comodante, la documentazione comprovante l'esistenza dell'apparecchiatura presso il luogo di installazione.

La mutata destinazione d'uso ovvero la cessione non autorizzata dei beni oggetto del presente contratto da parte del Comodatario, produrranno *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

L'Azienda Ospedaliera, all'atto del ricevimento dell'apparecchiatura, diviene responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo non corretto della medesima apparecchiatura, e si impegna a tenere indenne e manlevare la Comodante da ogni eventuale pretesa in merito a tali danni.

Articolo 4. - Installazione e collaudo

Il Sistema viene installato presso la sede del Comodatario nei locali indicati nel precedente articolo 3 del presente contratto.

Il Comodatario al riguardo espressamente garantisce e si impegna a non modificare il luogo di installazione del Sistema senza preventivo accordo scritto con il comodante.

L'installazione e il collaudo del Sistema sono a cura e carico del comodante e verranno effettuati secondo le modalità concordate con il Comodatario.

Il Comodatario dichiara e riconosce, a seguito di collaudo positivo:

- (i) di aver accertato la piena conformità del Sistema all'uso cui è destinato;
- (ii) di averne accertato il corretto ed integrale funzionamento;

(iii) di aver accertato che trattasi di materiali esenti da vizi;

Il comodante garantisce che il Sistema è pienamente funzionante e conforme agli standard normativi obbligatori vigenti al momento della sua immissione sul mercato.

Articolo 5. - Valore del Bene e fornitura dei materiali di consumo.

Le parti, di comune accordo, attribuiscono a tutti gli effetti all'apparecchiatura suddetta il valore complessivo di € 2.300.000,00 (euro duemilioneitrecentomila/00)

I materiali di consumo sono già affidati ed acquisibili attraverso la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 763 del 21 aprile 2023.

Articolo 6. - Durata

Il presente contratto ha durata di dodici mesi e produce i propri effetti a partire dal giorno del collaudo positivo del sistema robotico e con esclusione del tacito rinnovo. Alla scadenza del termine ora indicato, se non viene pattuito tra le Parti una prosecuzione del presente contratto di comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto.

Il Comodatario è obbligato a restituire al Comodante il sistema robotico che provvederà a sue spese allo smontaggio ed al ritiro del sistema entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza o di risoluzione del contratto.

Articolo 7. - Risoluzione e Recesso

L'Azienda Ospedaliera ha diritto di risolvere il presente contratto, oltre che nelle ipotesi indicate dalla legge, anche, con effetto immediato, nel caso in cui il Comodante sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale, o vi sia fondato motivo di ritenere che una procedura concorsuale possa essere ini-

ziata. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante avviso scritto e motivato da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nel seguente articolo 12 del presente contratto con almeno 90 giorni di preavviso in caso di violazioni degli obblighi previsti all'art.3 ed all'art.9 del presente contratto.

Articolo 8. - Dichiarazioni del comodante

Il Comodante dichiara che:

- La cessione del bene non comporta alcun obbligo da parte del Comodatario nei confronti del Comodante;
- la cessione del bene non richiede nessun intervento di modifica agli ambienti e/o agli impianti del reparto di destinazione.

Articolo 9. - Obblighi

Sono a completo carico del Comodante:

- le spese di trasporto, imballo e montaggio dell'apparecchiatura;
- tutti gli interventi di Manutenzione preventiva intesa come attività atta prevenire l'occorrenza di errori, malfunzioni e guasti, complementare all'attività di correzione delle anomalie della manutenzione correttiva. Le modalità degli interventi saranno preventivamente concordate tra le parti considerando le esigenze del comodatario;
- tutti gli interventi di Manutenzione Correttiva intesa come la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti delle malfunzioni o guasti del sistema robotico e Manutenzione Straordinaria, intesa come l'insieme delle attività effettuate da tecnici specializzati a seguito della rilevazione di un'avaria, volte a ripristinare le corrette condizioni di funzionamento". Gli interventi

di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati dalla Società entro 24 ore lavorative dalla richiesta di assistenza tecnica;

- la verifica iniziale di Sicurezza Elettrica, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, finalizzata a verificare il corretto mantenimento dei parametri di sicurezza successivamente alla fase di trasporto e di installazione;
- la verifica periodica del mantenimento delle condizioni iniziali di sicurezza, da intendersi come l'insieme delle attività periodiche, da effettuarsi secondo quanto disposto dalla normativa e dalla legislazione vigente, volte a rilevare eventuali situazioni di rischio per la sicurezza di pazienti ed operatori, conseguenti a condizioni di guasto occulte, non rilevabili dall'operatore e risolvibili con interventi di manutenzione Straordinaria;
- certificare l'apparecchiatura fornita sia conforme a quanto previsto dalle vigenti leggi e normative in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni di cui al D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- disinstallare e ritirare l'apparecchiatura al termine del presente contratto ed in ogni caso di sua cessazione;
- assunzione di ogni responsabilità per danni arrecati a persone o cose che siano attribuibili alla qualità dei materiali e malfunzionamento del sistema robotico.

Sono a completo carico del Comodatario:

- L'Azienda Ospedaliera si impegna a mettere a disposizione, all'interno della propria struttura, lo spazio idoneo per l'installazione dell'apparecchiatura, nonché quanto necessario al buon funzionamento della stessa; si impegna, inoltre, ad individuare gli operatori sanitari addetti all'utilizzazione di tale

apparecchiatura. La Comodataria dichiara e garantisce di disporre di operatori sanitari idonei ed esperti nell'utilizzo dell'apparecchiatura. La Comodataria si impegna ad utilizzare l'apparecchiatura con diligenza, servendosene per l'utilizzo cui sono destinate.

- Tutti gli interventi di Manutenzione Ordinaria, intesa come “l’insieme delle attività semplici e routinarie di controllo, manutenzione e pulizia, effettuate all’occorrenza e/o secondo un programma predefinito sull’apparecchiatura dal personale utilizzatore e finalizzate a ridurre l’incidenza di problemi tecnici dovuti ad incuria”, secondo le indicazioni del manuale d’uso;
- verificare il corretto funzionamento del sistema e segnalare tempestivamente al Comodante eventuali anomalie o in caso di malfunzionamento comunicare per iscritto al comodante e cessare dell’uso del sistema fino al ripristino delle funzionalità;
- sostenere i costi connessi alla fornitura del materiale di consumo originale e della energia elettrica necessari per garantire il funzionamento dell’apparecchiatura in questione;
- tenere indenne il comodante nel caso di furto, incendio, manomissione o danni subiti dal sistema robotico secondo i valori indicati nel precedente articolo 4 del presente contratto, comunicando alla comodante tempestivamente e comunque entro 5 giorni dall’accadimento di una delle precedenti fattispecie.

Qualora tuttavia la Comodataria ne facesse richiesta per iscritto, la Comodante si impegna ad istruire gratuitamente il personale della Comodataria in merito al corretto utilizzo del sistema robotico tramite personale tecnico appositamente incaricato.

Articolo 10. - Ispezioni

Il comodante ha il diritto di far ispezionare il sistema in qualsiasi momento al fine di accertare l'osservanza degli obblighi da parte del comodatario ed a tal fine lo stesso comodatario si impegna di fare accedere il comodante nei locali ove il sistema è ubicato.

Articolo 11. - Riferimenti di Legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento agli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 12. - Anti-corruzione e conflitto di interessi

Le parti si impegnano a conformare i propri comportamenti al rispetto della normativa sulla prevenzione della corruzione, trasparenza ed integrità (D.lgs. 232/2021 ex Legge n. 190/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le parti si danno reciprocamente atto che non sussistono tra i soggetti interessati al comodato e la società comodante, rapporti da poter configurare un conflitto potenziale di interessi

Articolo 13. - Comunicazioni

Tutti gli avvisi e le altre comunicazioni ai sensi del presente contratto saranno inviati per iscritto e saranno ritenuti debitamente effettuati se consegnati personalmente o inviati per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, o mediante posta elettronica certificata alle Parti ai seguenti indirizzi (o a qualsiasi altro indirizzo che ciascuna delle Parti potrà indicare dandone comunicazione nei modi sopra indicati):

AB MEDICA S.P.A.

Via J.F. Kennedy m°10/12 - 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel.: 02.933051 - PEC: abmedica.gare@legalmail.it



Azienda Ospedaliera Villa Sofia-Cervello

Viale Strasburgo, 233 — 90146 Palermo

✉ **e-mail: aldo.albano@villasofia.it**

Pec: appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it;

Att.: Unità Operativa Provveditorato Dr. Aldo Albano

Articolo 14. - Obbligo di riservatezza

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Le parti si obbligano a mantenere confidenziali e a non rilevare a terzi le “Informazioni riservate”. Per tali si intende qualsiasi informazione ricevuta o di proprietà di ciascuna delle parti in relazione ai dati gestiti nell’ambito del presente contratto ad esclusione:

- a) sia o diventi di pubblico dominio non a seguito di inadempimento della parte che ricevuto tale informazione;
- b) si stata ottenuta per iscritto dalla parte che l’ha ricevuta tramite terzi non vincolari da obblighi di riservatezza in relazione a tale informazione.

Le parti acconsentono al reciproco trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento Europeo 679/2016)

Articolo 15. – Varie

Il presente contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le parti relativamente allo stesso oggetto ovvero appa-recchiatura, e costituisce la manifestazione integrale degli accordi conclusi tra le parti su tale oggetto. Eventuali modifiche o aggiunte al presente contratto

dovranno essere effettuate, a pena di nullità, per iscritto e firmate da entrambe le Parti. Il presente contratto non può essere ceduto senza il consenso scritto del Comodante. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. N-131/1986. La registrazione avverrà a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. N°642/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese di bollo sono a carico della Società. L'imposta di bollo è assolta tramite n. 4 marche da bollo da € 16,00 (n. 4 recanti rispettivi identificativi: 01201873205870, 0120873205869, 01201873205858 e 01201873205836) su apposito folio agli atti della società.

Le Parti danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente contratto è stata debitamente redatta e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

Articolo 16. – Norme finali

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Il presente contratto in formato elettronico formato da n. 16 articoli occupa 13 (tredici) pagine scritte fino alla sottoscrizione del Comodante.

Le Parti dopo la lettura lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono nelle date e presso le rispettive sedi.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO



Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA AB MEDICA S.P.A.

Dott. Cesare Giuseppe Pirola - Firmato digitalmente

L'Azienda Ospedaliera e la Società dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:

Articolo 3 - Custodia e Diligenza - Articolo 4 - Installazione e collaudo; Articolo 6 - - Durata; Articolo 7 - - Risoluzione e recesso del contratto; Articolo 9 - Obblighi; Articolo 14 - Varie; Articolo 15 - Norme finali.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROVVEDITORATO

Dott. Aldo ALBANO - Firmato digitalmente

PER LA DITTA AB MEDICA S.P.A.

Dott. Cesare Giuseppe Pirola - Firmato digitalmente